



CITTÀ DI MARANO DI NAPOLI
(Città Metropolitana di Napoli)

PROPONENTE: Dott. Renato Spedaliere

Pubblicata all'Albo Pretorio al n. 697

IV SETTORE TRIBUTI - GESTIONE SERVIZIO
IDRICO - ECONOMATO

per giorni 15 consecutivi a partire dal 25/03/2026

L'addetto alle Affissioni Dott. Renato Spedaliere

Proposta numero 1 del 17/03/2026

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Nominata con D.P.R. del 05/09/2025 ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 267/2000)
CON POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 25/03/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 102 A 110 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199

L'anno duemilaventisei il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 14:55 nella sede Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone dei sigg.:

Nome Cognome		P	A	Da Remoto
Vincenzo Cardellicchio	Prefetto	X		
Fabio Giombini	Viceprefetto	X		X
Michele Albertini	Dirigente Ministero dell'Interno	X		

Constatato il numero legale degli intervenuti;

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Dott.ssa Nadia Greco Dott.ssa Nadia Greco.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 102 A 110 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199

PROPOSTA N. 1 DEL 17/03/2026

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE TRIBUTI - GESTIONE SERVIZIO IDRICO - ECONOMATO

Premesso che:

- con D.P.R. del 05/09/2025 ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 267/2000, è stato disposto lo scioglimento per la durata di diciotto mesi del consiglio comunale di Marano di Napoli e contestualmente è stata affidata la gestione dell'Ente alla commissione straordinaria nelle seguenti persone:

- dott. Vincenzo Cardellicchio – Prefetto;
- dott. Fabio Giombini – Viceprefetto;
- dott. Michele Albertini – Dirigente Ministero dell'Interno;

Considerato che:

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- L'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;

- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.
- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;

Preso atto della volontà della Commissione Straordinaria di usufruire dello strumento della definizione agevolata offerto dalla legge di bilancio 2026;

Visti

l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
 l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
 il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

propone alla
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. di approvare il *“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199”* composto di n. 8 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Marano di Napoli;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario per la riscossione società Municipia S.p.A. capogruppo e mandataria del R.T.I. Municipia S.p.A. – Advanced Systems SpA;
6. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

Marano, 17/03/2026

**Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Renato Spedaliere**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta;
Ritenuto la stessa meritevole di accoglimento;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267/2000;
con votazione unanime dei presenti

DELIBERA

- Di approvare la proposta;
- Di dichiarare il presente provvedimento stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione dei presenti, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Prefetto Dr. Cardellicchio

Vice Prefetto Dr. Giombini

Dirigente Dr. Michele Albertini

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267/2000

Visto per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**

Marano di Napoli, lì **17/03/2026**

IL RESPONSABILE
f.to Dott. Renato Spedaliere

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267/2000

Visto per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **Favorevole**

Marano di Napoli, lì **19/03/2026**

**Il Responsabile del SETTORE III -
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**
Dott.ssa Gilda David

Parere di coerenza amministrativa

Visto per quanto concerne la coerenza amministrativa esprime parere **Favorevole**

Marano di Napoli, lì **19/03/2026**

IL SOVRAORDINATO
f.to Dott. Eugenio Piscino

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per la Commissione Straordinaria

f.to Dott. Vincenzo Cardellicchio

Il Dott.ssa Nadia Greco

f.to Dott.ssa Nadia Greco

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile il 25/03/2026 ai sensi dell'art. 134, comma 4, d. lgs. n. 267/2000.

Marano di Napoli li 25/03/2026

Il Dott.ssa Nadia Greco

f.to Dott.ssa Nadia Greco

AFFISSIONE

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 25/03/2026 al numero 697 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Marano di Napoli li 25/03/2026

Il Dott.ssa Nadia Greco

f.to Dott.ssa Nadia Greco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Marano di Napoli li 25/03/2026

Il Dott.ssa Nadia Greco

Dott.ssa Nadia Greco